

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1242

L.r. 11 febbraio 2002, n. 1, come modificata dalla L.r. 3 dicembre 2010 n. 18. Nomina Collegio sindacale dell'Agencia regionale del turismo denominata "Pugliapromozione".

L'assessore al Turismo, Ing. Gianfranco Lopane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, dott. Patrizio Giannone e confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- L'A.RE.T. (Agenzia regionale del turismo) che assume la denominazione di "Pugliapromozione" è stata istituita con L.r. n. 1, del 11 febbraio 2002, "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese" (Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 febbraio 2002, n. 23), successivamente modificata con L.r. n. 18 del 3 dicembre 2010 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.r. 11 febbraio 2002, n. 1" ;
- La legge regionale appena richiamata, all'art. 6, stabilisce che l'Agenzia, qualificata come organismo tecnico operativo e strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e al successivo art. 8 che sono organi dell'A.RE.T. il Direttore generale, il Collegio sindacale e il Comitato tecnico consultivo;
- Con riferimento al Collegio sindacale il successivo art. 10 della citata legge regionale ne definisce la composizione e le funzioni;
- Con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176 (pubblicato sul B. U. R. Puglia n. 33 del 03.03.2011), reso ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2002 n. 1, è stata formalmente istituita l'Agencia Regionale del Turismo (A.RE.T.) Pugliapromozione, con sede legale in Bari;
- Successivamente è stato emanato il regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9 (pubblicato sul B. U. R. Puglia n. 79 suppl. del 20.05.2011), recante la disciplina di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione di cui all'art. 6 della L.r. 1/2002 e ss.mm.ii.;
- Il predetto regolamento all'art. 7, reca le disposizioni inerenti la composizione e le funzioni del Collegio sindacale. In particolare è ivi stabilito che:
 - Il Collegio sindacale è composto da tre membri iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo ed è insediato con provvedimento del Direttore generale entro e non oltre 10 giorni dalla nomina;
 - I Sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi;
 - I Sindaci decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti richiesti e di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo;
 - Il Collegio esamina tutti gli atti emanati dall'Agencia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agencia;
 - Il Collegio sindacale informa la Giunta regionale dell'attività svolta trasmettendo, per il tramite dell'Assessore al Turismo, apposite relazioni annuali.

Considerato che:

- Con D.G.R. n. 1645 del 19 luglio 2011 ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2002 e dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 9/2011 si è provveduto alla nomina del Collegio sindacale dell'A.RE.T. Pugliapromozione;

- Con successivo provvedimento del Direttore generale di Pugliapromozione n. 01/2011 del 1 settembre 2011, reso ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. 1/2002 e dell'art. 7, comma 1, del R.R. 9/2011, si è dato corso alla citata D.G.R. di nomina provvedendo all'insediamento del Collegio sindacale;
- Per i Sindaci attualmente in carica è decorso il termine stabilito dall'art 10, comma 3, della l.r. 1/2002 e che per effetto della medesima norma non possono essere nominati per due mandati consecutivi;

Ritenuto:

- Opportuno richiamare il consolidato principio generale in forza del quale il titolare di un organo, quando non venga sostituito allo scadere del suo mandato continua ad esercitare legittimamente le sue funzioni fino alla nomina del sostituto;
- Di dover provvedere, per effetto di quanto precede e al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Agenzia, alla nomina del nuovo Collegio sindacale, dando atto che il precedente Collegio, nominato con D.G.R. n. 1465 del 19 luglio 2011 e insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia n. 01/2011 del 1 settembre 2011, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Collegio sindacale al fine di garantire l'operatività di Pugliapromozione e l'espletamento dei compiti assegnati alla medesima.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva nessun onere a carico del Bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i) della L.R. 7/1997 nonché dell'art. 10, comma 1, della l.r. 1/2002, propone alla **Giunta** di:

1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di procedere alla nomina del Collegio sindacale dell'A.RE.T. Pugliapromozione nelle persone di:
Sig. LORUSSO LUIGI Presidente;
Sig. GELORMINI WALTER Componente;
Sig.ra TUTINO NICOLETTA Componente.
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 1/2002 il compenso dei Sindaci nella misura dei minimi tariffari del relativo ordine professionale;

4. di stabilire che il predetto compenso è posto a carico dell'Aret Pugliapromozione;
5. di stabilire che l'incarico di Presidente e di Componenti avrà durata di 4 anni, non rinnovabile per un secondo mandato, decorrenti dal provvedimento di insediamento previsto dall'art. 10 della l.r. 1/2002 da adottarsi a cura del Direttore generale di Pugliapromozione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale ai sensi della normativa vigente;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Turismo e Internazionalizzazione all'A.RE.T. Pugliapromozione ed alla Sezione Raccordo al sistema regionale della Regione Puglia;
8. di demandare al Direttore generale di Pugliapromozione gli adempimenti successivi alla nomina nonché alla redazione e alla sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

Dott. Patrizio Giannone

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio

Dott. Aldo Patruno

L'Assessore al Turismo

Ing. Gianfranco Lopane

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di procedere alla nomina del Collegio sindacale dell'A.RE.T. Pugliapromozione nelle persone di:
Sig. LORUSSO LUIGI Presidente;
Sig. GELORMINI WALTER Componente;
Sig.ra TUTINO NICOLETTA Componente.
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 1/2002 il compenso dei Sindaci nella misura dei minimi tariffari del relativo ordine professionale;
4. di stabilire che il predetto compenso è posto a carico dell'Aret Pugliapromozione;

5. di stabilire che l'incarico di Presidente e di Componenti avrà durata di 4 anni, non rinnovabile per un secondo mandato, decorrenti dal provvedimento di insediamento previsto dall'art. 10 della l.r. 1/2002 da adottarsi a cura del Direttore generale di Pugliapromozione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale ai sensi della normativa vigente;
7. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Turismo e Internazionalizzazione all'A.RE.T. Pugliapromozione ed alla Sezione Raccordo al sistema regionale della Regione Puglia;
8. di demandare al Direttore generale di Pugliapromozione gli adempimenti successivi alla nomina nonché alla redazione e alla sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO